

CITTA' DI CONSELVE

(Provincia di Padova)

Data 20 APR. 2022

COPIA

C. C. n. r o 4 del 05/04/2022

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE.
MODIFICA REGOLAMENTO**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaventidue, addì cinque del mese di Aprile alle ore 20:00, in Conselve ed in una sala del Palazzo Civico, previa convocazione nei termini previsti dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BOCCARDO MARIA ALBERTA	SI		ALBERTIN ANNA	SI	
RUZZON ANTONIO	SI		MAGAGNA ANITA	SI	
LAZZARIN MATTEO	SI		BALIELO MARISA	SI	
TINELLO ERNESTA	SI		VISENTIN FEDERICO	SI	
FRANCESCHETTI VERA		SI	LAZZARIN TAMARA	SI	
TOSELLO MARA	SI		ZANETTI ANDREA	SI	
BOTTARO MASSIMO	SI		BENETAZZO BENIAMINO	SI	
MARCOLIN RENATO	SI		COSMI FABIO	SI	
SCOLARO RENZO		SI			

Così presenti n. 15 su 17 Consiglieri assegnati e in carica. Assiste l'infrascritto Segretario Comunale **dott.ssa Annalisa Merlo**.

La Sig.ra **Boccardo Maria Alberta** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e propone la trattazione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

TINELLO ERNESTA
LAZZARIN TAMARA
MAGAGNA ANITA

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE. MODIFICA
REGOLAMENTO**

Consiglieri presenti n. 16;

Assenti n. 1 (Scolaro Renzo);

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 816 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato canone, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati enti, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.
- l'articolo 1, comma 836 della stessa legge n. 160 del 2019 ha disposto altresì che: *"Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507."*
- l'articolo 1, comma 837 della medesima legge n. 160 del 2019 ha disposto inoltre che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*.

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29 aprile 2021 ad oggetto "Canone Unico Patrimoniale e Canone mercatale. Approvazione Regolamento e Tariffe."

RILEVATO che nel corso dell'anno 2021 sono intervenute le modifiche normative, di seguito descritte, che rendono necessario aggiornare il citato Regolamento:

- il D. l. 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 all'art. 40 comma 5 ter ha introdotto, dopo il comma 831 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il seguente comma 831-bis secondo cui *"Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D. lgs. 1° agosto 2003 n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93 del D. lgs. n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82;*

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario modificare il sopracitato regolamento sostituendo i seguenti articoli come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p align="center">Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Conselve costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. 2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica. 3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. 	<p align="center">Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ambito del territorio del Comune di Conselve continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni. 2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica. 3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
<p align="center">Articolo 53 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dall'Ufficio Comunale competente per materia. 2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto: <ol style="list-style-type: none"> a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente; b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni; 3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) durata minima 6 anni; b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata; 4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell'allegato 2 del presente Regolamento. 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. 6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute. 	<p align="center">Articolo 53 - Occupazione con impianti per servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ogni occupazione effettuata con impianti per servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D. Lgs 1° agosto 2003 n. 259 è soggetta a previa concessione rilasciata dall'Ufficio Comunale competente per materia. 2) La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - Gli operatori che forniscono i servizi di cui al comma 1, e che non rientrano nella previsione di cui all' art. 48 comma 9 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio comunale. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 pubblicato in G.U. n. 309 del 30/12/2021 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

VISTO il D. l. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito in legge 25 febbraio 2022 n. 15 pubblicata in G.U. n. 49 del 28/02/2022 che ha ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 del D. Lgs. 267/00;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, **allegato sub A**);

PROPONE

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di adeguare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29 aprile 2021; sostituendo gli articoli 24 e 53 come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><i>Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Conselve costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.</i>2) <i>Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.</i>3) <i>Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.</i>	<p><i>Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Nell'ambito del territorio del Comune di Conselve continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni.</i>2) <i>Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.</i>3) <i>Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.</i>
<p><i>Articolo 53 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dall'Ufficio Comunale competente per materia.</i>2) <i>Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:</i><ol style="list-style-type: none">c) <i>l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;</i>d) <i>l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;</i>3) <i>La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:</i><ol style="list-style-type: none">c) <i>durata minima 6 anni;</i>d) <i>in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;</i>4) <i>Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell'allegato 2 del presente Regolamento.</i>5) <i>Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.</i>6) <i>Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.</i>	<p><i>Articolo 53 - Occupazione con impianti per servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Ogni occupazione effettuata con impianti per servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D. Lgs 1° agosto 2003 n. 259 è soggetta a previa concessione rilasciata dall'Ufficio Comunale competente per materia.</i>2) <i>La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:</i><ul style="list-style-type: none">- <i>Gli operatori che forniscono i servizi di cui al comma 1, e che non rientrano nella previsione di cui all' art. 48 comma 9 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio comunale. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82;</i>

- 3) di stabilire che le disposizioni del presente regolamento decorrono dall'01/01/2022

- 4) di procedere alla pubblicazione della della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni del TUEL

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità;

Uditi gli interventi riportati nella precedente delibera in data odierna n. 2 ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022. CONFERMA ALIQUOTE", in cui è stata riportata la discussione dei punti all'ordine del giorno, indicati nello stesso dal n. 2 al n 6, collegati all'approvazione del DUP e del Bilancio di previsione 2022- 2024;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione

Dato atto che si provvede alla votazione in forma palese per alzata di mano

Risultano presenti e votanti n. 16 Consiglieri;

Favorevoli n. 11; Contrari n. //; Astenuti n. 5 (Federico Visentin – Tamara Lazzarin - Andrea Zanetti – Fabio Cosmi – Beniamino Benetazzo);

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione.

A questo punto il Presidente propone di votare l'immediata esecutività del provvedimento;

Risultano presenti e votanti n. 16 Consiglieri;

Favorevoli n. 11; Contrari n. 2 (Andrea Zanetti – Beniamino Benetazzo); Astenuti n. 3 (Fabio Cosmi – Federico Visentin – Tamara Lazzarin);

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione.

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;
- 2) dichiarare con successiva e separata votazione l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Allegato "A" alla deliberazione CC n. 4 del 05.04.2022

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE . MODIFICA
REGOLAMENTO

**PARERI, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE Servizio Tributi**

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto suddetto;
ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

- FAVOREVOLE.
 CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____
 NON DOVUTO per le seguenti motivazioni: _____

Conselve, li 28/3/2022



RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Vilma Trovò

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto suddetto;

visto il parere tecnico FAVOREVOLE rilasciato in data 28.03.2022;

atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE, dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell'Ente, dell'avvenuta registrazione della prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/sui capitolo/capitoli indicato/i nella proposta stessa.

- CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____
 NON DOVUTO: _____

Conselve, li 28.03.2022



RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Gianna Ferretto

Letto, Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Boccardo Maria Alberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Merlo

PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 20 APR. 2022 al 5 MAG. 2022 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. N. Reg. 165

Addi 20 APR. 2022

L'incaricato
F.to Michela Salvagnini

ESTREMI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

il 1 MAG. 2022

Conselve, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Annalisa Merlo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Merlo



Annalisa Merlo